

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 101 TFUE, l'art. 4, n. 3 TUE, l'art. 11 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, debbano interpretarsi nel senso che:

- 1) le ANC non possono discostarsi nella propria prassi applicativa dagli strumenti definiti e adottati dalla Rete europea della concorrenza, in particolare dal programma modello di clemenza in un caso quale quello di cui alla causa principale, senza che ciò contrasti con quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'UE ai punti 21 e 22 della sentenza 14 giugno 2011, causa C-360/09;
- 2) tra la domanda principale d'immunità che un'impresa abbia presentato o si appresti a presentare alla Commissione e la domanda semplificata d'immunità da essa presentata a un'ANC per lo stesso cartello esiste una connessione giuridica tale che l'ANC — nonostante quanto disposto dal paragrafo 38 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza — è tenuta, in virtù del § 22 del Programma modello della Rete del 2006 (divenuto § 24 nella numerazione del Programma modello della rete del 2012) e della relativa Nota esplicativa 45 (divenuta Nota esplicativa § 49 nella numerazione del Programma modello della Rete del 2012): a) a valutare la domanda semplificata d'immunità alla luce della domanda principale e sempre che la domanda semplificata rispecchi fedelmente il contenuto della domanda principale; b) in subordine — qualora ritenga che la domanda semplificata ricevuta abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda principale presentata dalla stessa impresa, per la quale la Commissione ha concesso l'immunità condizionale a detta impresa — a contattare la Commissione, ovvero la stessa impresa, al fine di accertare se successivamente alla presentazione della domanda semplificata essa abbia nel prosieguo delle sue indagini interne individuato esempi concreti e specifici di condotte nel segmento asseritamente coperto dalla domanda d'immunità principale ma non da quella semplificata;
- 3) in virtù dei §§ 3 e 22-24 del Programma modello della Rete del 2006 e delle relative Note esplicative 8, 41, 45 e 46 e tenendo conto delle modifiche introdotte dai §§ 24-26 del Programma modello della Rete del 2012 e delle relative Note esplicative 44 e 49, un'ANC che all'epoca dei fatti di causa nel giudizio a quo applicava un programma di clemenza quale quello di cui alla causa principale poteva legittimamente ricevere, per un dato cartello segreto per il quale una prima impresa avesse presentato o si apprestasse a presentare alla Commissione domanda principale d'immunità: a) soltanto una domanda semplificata di immunità da parte di quella impresa, oppure b) anche domande semplificate d'immunità ulteriori presentate da imprese diverse, che alla Commissione avessero presentato, in via principale, una domanda d'immunità «non accettabile» ovvero una domanda di riduzione dell'ammenda, in particolare qualora le domande principali di queste ultime imprese fossero successive alla concessione dell'immunità condizionale alla prima impresa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Karlsruhe (Germania) il 23 settembre 2014 — Nabil Peter Bogendorff von Wolffersdorff

(Causa C-438/14)

(2014/C 462/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Karlsruhe

Parti

Ricorrente: Nabil Peter Bogendorff von Wolffersdorff

Altre parti: Stadt Karlsruhe, Standesamt, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che le autorità di uno Stato membro siano tenute a riconoscere il cambiamento di nome di un cittadino di tale Stato membro, qualora questi sia, al tempo stesso, cittadino di un altro Stato membro e, nel corso di un regolare soggiorno in tale Stato membro abbia acquisito, per effetto del cambiamento del nome non connesso ad un mutamento di status ai sensi del diritto di famiglia, un cognome liberamente scelto e contenente vari predicati nobiliari, laddove un collegamento sostanziale futuro con tale Stato possa non sussistere e nel primo Stato membro, malgrado l'abolizione costituzionale della nobiltà, le qualifiche nobiliari portate al momento dell'abolizione possono tuttavia continuare a essere portate quali componenti del nome.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 24 settembre 2014 — Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Causa C-442/14)

(2014/C 462/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il disposto dell'articolo 14 della direttiva 91/414⁽¹⁾, e, rispettivamente, dell'articolo 63 in combinato disposto con l'articolo 59 del regolamento sui prodotti fitosanitari⁽²⁾ (n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009) o, rispettivamente, dell'articolo 19 della direttiva 98/8⁽³⁾ implichi che si debba prendere una decisione su una richiesta di riservatezza, ai sensi dei citati articoli 14, 63 e 19, presentata dal richiedente di cui ai detti articoli, per ciascuna fonte di informazione, prima o all'atto del rilascio dell'autorizzazione o, rispettivamente, prima o all'atto della modifica dell'autorizzazione, mediante una decisione comunicabile ai terzi interessati.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione che precede: se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sull'informazione ambientale⁽⁴⁾ debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una decisione come indicato nella questione che precede, il resistente, in quanto autorità nazionale, deve procedere alla divulgazione dell'informazione ambientale richiesta nel caso in cui detta domanda sia presentata dopo il rilascio dell'autorizzazione o, rispettivamente, dopo la sua modifica.
- 3) Come debba essere interpretata la nozione di «emissioni nell'ambiente», di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sull'informazione ambientale, in considerazione di quanto esposto al riguardo dalle parti al punto 5.5 della presente sentenza interlocutoria, alla luce del contenuto dei documenti di cui al punto 5.2.
- 4) a. Se i dati che offrono una valutazione dello scarico nell'ambiente di un prodotto, delle sue sostanze attive e di altri elementi a seguito dell'uso del prodotto debbano essere considerati come «informazione sulle emissioni nell'ambiente».
b. In caso affermativo, se al riguardo faccia differenza la circostanza che detti dati siano stati ottenuti mediante (semi) sperimentazioni sul campo o mediante studi di altro tipo (come ad esempio studi di laboratorio e di traslocazione).
- 5) Se possano essere considerati «informazione sulle emissioni nell'ambiente» studi di laboratorio nei quali l'impostazione è rivolta ad esaminare aspetti isolati in circostanze standardizzate e nel contesto delle quali vengono esclusi molti fattori, come ad esempio le influenze climatiche, e i test vengono sovente effettuati con dosaggi elevati — rispetto all'uso nella pratica.
- 6) Se a questo riguardo debbano essere compresi tra le «emissioni nell'ambiente» anche i residui derivanti dall'applicazione del prodotto nel test, ad esempio nell'aria o nel terreno, nelle foglie, nel polline o nel nettare di una coltura (che deriva da un seme trattato), nel miele o in organismi non bersaglio.